

STATUTO

APS

SORGENTE

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

### "Sorgente"

L'anno 2022, il giorno 07 del mese di giugno, alle ore 16:30, in Santi Cosma e Damiano (Lt), nella sede dell'Associazione in via Cerri Aprano, 1 sono presenti in proprio n. 9 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Giuseppe Anelli il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 9 associate su 9 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il La Segretaria Teresa Schiattone e la Vice Presidente Economa Cassiera Tesoriera Valentina Palma.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Onlus Sorgente" a "Sorgente APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea del testo dello Statuto sociale risultante dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di n. 24 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Giuseppe Anelli

La Segretaria

Teresa Schiattone

L'Economa Cassiera Tesoriera

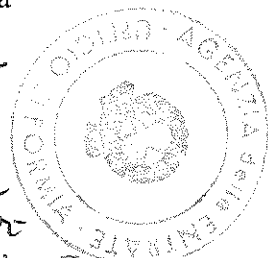
Valentina Palma

Santi Cosma e Damiano (Lt), 07/06/2022

Registrato a Forme il 08. 06. 2022  
al N° 450 S. 3 Anni PRVAT  
nell'interesse di ASSOCIAZIONE ONLUS SORGENTE

Esatti Euro esente

Fabio DI PERNA



# STATUTO

## Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Sorgente - APS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

## Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Santi Cosma e Damiano (Lt), in via Cerri Aprano, 1.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

## Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

## Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- promuovere reti territoriali finalizzate a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne, visto che il fenomeno della violenza contro le donne è in costante crescita e che si rende necessario sostenere la costituzione, il potenziamento e la gestione delle strutture che erogano servizi per il contrasto alla violenza di genere come Centri antiviolenza, Case Rifugio e Case di semi autonomia;
- adottare politiche nazionali, regionali e locali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate e destinate a prevenire, combattere e a fornire una risposta globale contro ogni forma di violenza contro le donne;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

7 2000 2022  
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- prestare assistenza sociale e socio-sanitaria, di sostegno al disagio psichico, anche a domicilio, a favore di persone svantaggiate, al fine di provvedere al loro mantenimento e pieno inserimento nella società, nell'ambito dell'attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi, somministrando loro vitto, confezionando pasti, costruendo alloggi, prestando cure mediche ed interventi di recupero e prevenzione psico-sociale sul territorio;
- tutelare i diritti civili ed attuare iniziative volte alla lotta alla tossicodipendenza, al tabagismo ed all'alcolismo;
- promuovere la diffusione e l'applicazione delle cure palliative come risposta globale e individualizzata ai bisogni del malato e della famiglia, in merito all'esperienza di cura della fase terminale della malattia;
- promuovere la conoscenza e la diffusione delle possibilità di aiuto e di cura in ambito domiciliare;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- incentivare l'istruzione e la formazione rivolta agli operatori per perseguire la loro qualificazione e il loro aggiornamento, comprese le attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Lazio, con particolare attenzione all'uso di servizi informatici ed informativi, di documentazione cartacea ed audiovisiva, con la possibilità di accedere ai corsi alle iniziative di formazione promossi dagli Enti pubblici e dall'Unione Europea;
- valorizzare, promuovere e diffondere una cultura del gioco e della fantasia a favore dei più piccoli, dei bambini, degli adolescenti e dei giovani attraverso strumenti e metodologie scientifiche ed artistiche;
- garantire istruzione e formazione rivolta ai soggetti utenti, in integrazione con gli anziani e la realtà sociale, per valorizzare le capacità e le potenzialità di reinserimento, per conseguire la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, la parità di opportunità tra uomini e donne, l'apprendimento all'uso dei servizi sociali e la comprensione del funzionamento delle strutture pubbliche, al fine di promuovere l'educazione civica e il rispetto reciproco, nell'ambito della cultura multietnica, multireligiosa e pacifista e della solidarietà fra i popoli;
- promuovere e valorizzare i beni storici ed artistici, la pace, la cultura multietnica e multireligiosa;
- favorire l'attività agricola e forestale socialmente integrata;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- 77 Gfex 2022
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - gestire direttamente e/o in partnership o associazione di scopo temporanea o permanente ai fini solidaristici sociali con le donne vittime di violenza e/o le persone portatrici di handicap spiagge, lidi balneari, alberghi, residence, ostelli, bar, ristoranti, pizzerie, club house, cucine sociali, mense sociali, serre e orti, stabilimenti della piscicoltura e di lavorazione ittica fresca e surgelata, centri sportivi, palestre, vivai di fiori e piante da coltivazione e ornamentali, attività di minuto mantenimento idraulica elettrica edile legno ferro e plexiglass, ricerca ed installazione di energie alternative;
  - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  - favorire l'aggiornamento nel campo della legislazione turistica ed indire corsi di formazione per guide turistiche, per operatori della pesca, del confezionamento, della lavorazione e vendita di prodotti ittici freschi e surgelati, per accompagnatori di disabili, per gestori di ostelli e alberghi del turismo sociale ed ecocompatibile, per cassieri di supermercati, ortocultura e ortofrutta, addetti alle consegne di pacchi e plichi, addetti al minuto mantenimento come elettricisti, idraulici, falegnami, ecc.;
  - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - promuovere il turismo sociale e culturale, con particolare riferimento ai giovani con disturbi alimentari o a coloro che non possono permettersi di viaggiare e divertirsi, come gli anziani, i portatori di handicap e i disagiati psichici, attraverso la realizzazione e la gestione di agriturismi e residenze, anche fuori della regione Lazio;
  - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- 761
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - promuovere lo sport come mezzo educativo, pedagogico e terapeutico, per superare attraverso di esso anche situazioni di difficoltà;
  - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ed a favore delle scuole o di altri enti non profit;
  - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
  - adesione alla giustizia riparativa, o giustizia rigenerativa – restorative justice, che considera il reato in termini di danno alle persone, con il conseguente obbligo per l'autore di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta con un comportamento di recesso attivo verso le vittime, in collaborazione con l'UEPE - Raccomandazione UE R (85) 11, Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 19/99 e legge n. 134/2021.

L'Associazione in particolare ha lo scopo di potenziare le reti operative territoriali antiviolenza sulle donne nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l'adozione di misure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello europeo, nazionale, regionale e distrettuale, al fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati in questa assistenza.

L'Associazione potrà comunque per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi, stipulare convenzioni ed accordi di qualunque genere e/o partecipare a società strumentali, associazioni temporanee di scopo, organismi ed enti a carattere nazionale, regionale e locale.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale con le seguenti modalità:

- elaborare progetti di uscita dalla violenza sulle donne sulla base della valutazione dei bisogni delle donne e dei loro figli minori, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia;
- stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza, senza mai procedere con la mediazione familiare;
- rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute e rispettare il desiderio di anonimato delle donne;
- individuare le risorse e le reti di sostegno delle donne (famiglia, amici, servizi di comunità);
- rispettare l'autodeterminazione delle donne;
- indire corsi di base teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali; corsi di aggiornamento e perfezionamento rivolti ad un vasto arco di soggetti beneficiari, in particolare di giovani, donne, immigrati, nell'ambito di progetti comunitari, nazionali o locali; costituire centri di educazione degli adulti e degli anziani ed osservatori dei bisogni culturali ed educativi dei cittadini, anche attraverso l'istituzione di Università Popolari della Terza Età, in base alla Legge Regionale del Lazio 20.09.1993, n.° 53;
- svolgere l'attività di collocamento del lavoro, nel quadro della legislazione del settore, a favore delle donne vittime di violenza maschile, delle persone in disagio senza occupazione, laddove per disagio si intende quello psicologico e sociale, oltre che economico;

7 GIUGNO 2022

- istituire centri di cura del corpo e della salute, di riposo, risanamento e relax psico-fisico, in particolare nei luoghi di villeggiatura marina e montana, con attività ludiche integrate dall'esercizio fisico, la riscoperta della natura e dell'arte, l'apicoltura e la produzione agricola biologica;

- gestire in via principale e/o con la collaborazione degli enti pubblici e di altre associazioni Centri antiviolenza, Case rifugio e Case della semiautonomia delle donne vittime di violenza maschile;

- gestire centri di recupero residenziali e non per persone con disturbi dell'alimentazione e favorire l'attività di educazione ad una corretta alimentazione;

- gestire SRTRe, SRSR, gruppi appartamento psichiatrici o social and sustainable supported housing (appartamenti affittati dagli utenti sotto la supervisione dei Servizi dipartimentali di Salute Mentale), RSA, strutture di riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78, strutture socio-assistenziali per persone con disagio psicosociale e/o disabilità;

- costituire banche del tempo e banche etiche;

- svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti sportivi e strutture per il tempo libero, sale teatrali e di incisioni musicali, musei, auditori, biblioteche, ecc., realizzare centri di attività di recupero e riabilitazione psico-motoria;

- istituire famiglie comunità e ricoveri di sollievo, centri con funzione di agenzia per la promozione di azioni collaterali all'assistenza personale e programmi per la qualità dell'assistenza, a favore di anziani, disabili, minori, disadattati e soggetti multiproblematici;

- favorire l'elevazione educativa e culturale mediante iniziative dirette a stimolare le capacità fisiche ed intellettuali, quali, a puro titolo esemplificativo, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, realizzazione e proiezione di films, cortometraggi e documentari, pranzi sociali, spettacoli teatrali e musicali, concerti di musica di ogni genere, manifestazioni sportive, festival in genere, costituzione di gruppi di studio e di ricerca a carattere scientifico con la partecipazione delle Università degli Studi dell'Aquila, Cassino, La Sapienza di Roma, Vanvitelli di Napoli per sperimentazioni anche nel campo delle neuroscienze, pubblicazione di saggi e resoconti di esperimenti nelle riviste scientifiche nazionali ed internazionali e nei gruppi di ricerca on line anche nel campo delle neuroscienze, ricerche, materiale fotografico ed audiovisivo, costruzione e gestione di biblioteche, pinacoteche, archivi storici e centri di raccolta e documentazione in genere, realizzazione di pitture, sculture, rilievi e murales in luoghi pubblici e privati anche con finalità di arredo urbano, apertura di spazi di comunicazione sociale, come canali radiofonici e televisivi su frequenza analogica e satellitare web streaming e su ogni altro supporto, anche con la creazione di siti internet e di un portale web del terzo settore nella Regione Lazio, nulla escluso ed eccettuato, con la finalità di attuare il principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati e per superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali, promuovendo lo sviluppo della democrazia e della persona umana, con l'obiettivo del superamento di tutte le forme di violenza sulle donne e di disagio psichico e sociale, anche attraverso convenzioni di servizio con la Regione Lazio e con altri Enti Pubblici e privati, all'interno di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali e nel quadro della sicurezza sociale;

- curare l'edizione di pubblicazioni anche a carattere periodico, tra le quali notiziario dell'Associazione;

- costituire un polo coordinato di aggregazione tra le istituzioni sanitarie e sociali presenti a livello territoriale, le rispettive figure professionali, il volontariato, i propri soci operatori, al fine di fornire una risposta unitaria, globale e individualizzata all'assistito e alla sua famiglia in relazione allo stato clinico e ai loro bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali;

- sviluppare e partecipare a programmi di ricerca nell'ambito delle cure domiciliari;

- collaborare alla istituzione, organizzazione e/o gestione di strutture sanitarie o assistenziali preposte in particolare all'assistenza delle persone nella fase terminale della loro vita;

57 6/11/22  
• istituire e gestire squadre sportive dilettantistiche;

Attività tipiche, perseguite dall'Associazione, sono, tra le altre, l'ideazione e la creazione di vari servizi: la ludoteca, il ludobus, l'animazione ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, la biblioteca per i piccoli, il laboratorio, i campi scuola ludico ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e riciclaggio di giocattoli, il gemellaggio con le altre ludoteche ed altre scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e informazione dei genitori.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

### Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore di sette; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con le varie modalità previste per la pubblicità delle delibere assembleari ma in forma singola e riservata, annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla con le modalità di cui al comma 4 all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

6. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

### Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 5.

7 6/11/2022

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta con le modalità previste al comma precedente, al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo entro i limiti stabiliti dal 4 comma dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

### **Art. 7 Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 5; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 5 all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

### **Art. 8 Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo monocratico quando ricorrano le previsioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 30 e nei commi 1 e 3 dell'art 31 del Codice del Terzo Settore.
- e) Vice Presidente;
- f) Economo Cassiere Tesoriere;
- g) Segretario.

 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quinquennale.

### **Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
  2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
    - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
    - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
    - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
    - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
    - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
    - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
    - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
  - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

### **Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine: sms, whatsapp, mail, pubblicazione sul sito internet, post sulla pagina facebook.
- L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

### **Art. 11 Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

7 7 644022  
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti direttamente o tramite le modalità previste dall'articolo 10, comma 2.

6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici, web streaming, skype alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

#### **Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono

L. 7/10/2012

volte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti tramite le modalità di cui all'articolo 10, comma 2..

5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici, web streaming e skype alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati all'art 11, comma 6, lettere a), b) e c).

#### **Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario ed Economo Cassiere Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

#### **Art. 15 Il Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni

finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

#### **Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere Economo Cassiere**

1. Il Segretario ed il Tesoriere Economo Cassiere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere Economo Cassiere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione e la relazione di missione ove non sia previsto il bilancio sociale a mente degli articoli 13, comma 1 e 14, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 17 Organo di Controllo**

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica cinque anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

#### **Art. 18 Libri sociali**

1. L'Associazione, a norma dell'articolo 15 del Codice del terzo Settore, deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;  
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
1. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

### **Art. 19 Risorse economiche**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- quote associative e contributi degli associati;
  - erogazioni liberali di associati e terzi;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  - rendite patrimoniali;
  - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 20 Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati consultabile con le modalità di cui all'art 10, comma 2.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio l'Economo Cassiere esporrà l'andamento economico e gestionale dell'Associazione di promozione sociale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie di interesse generale di cui all'articolo 4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

### **Art. 21 Controversie**

1. Ogni controversia tra associati e tra uno o più associati e l'Associazione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente Statuto, che non siano già devolute alla cognizione del giudice ordinario, saranno devolute alla cognizione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo tra i due, dal giudice monocratico di Cassino, che provvederà a nominare eventualmente l'arbitro alla parte che, seppur

57 60/2022  
Attualmente invitata a farlo, non vi abbia provveduto nel termine di trenta giorni dalla nomina del primo arbitro.

Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. cpc, per le controversie che dovessero sorgere tra gli associati.

## Art. 22 Valori, principi, norme di riferimento

Nel perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione, tutti gli associati agiscono in modo che operato da essi svolto, sia questo di natura concettuale, relazionale, organizzativa o tecnica, dimostri la loro chiara adesione ai principi enunciati nei seguenti documenti:

- a) La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) Trattato internazionale sui diritti delle donne approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1979 ed entrata in vigore il 03/09/1981;
- b) La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di **Istanbul del 07/04/2011**;
- c) **Legge 27/06/2013, n.° 77 di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione di Istanbul**;
- d) Legge regionale Lazio 19 marzo 2014 n. 4. Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia";
- e) "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (O.N.U., 10/12/1948);
- f) "Pacem in terris" (lettera enciclica di S. Giovanni XXIII, 11/04/1963);
- g) "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" (O.N.U., 09/11/1959);
- h) "I diritti del malato" (Associazione degli Ospedali Americani, 06/02/1973);
- i) "I Diritti dei malati e dei morenti" (Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, 29/01/1976);
- j) "Carta del malato utente dell'ospedale" (Comitato ospedaliero della Comunità Economica Europea, 06/05/1979);
- k) "Parere per una carta europea dei diritti del paziente" (Parlamento Europeo, 16/01/1980);
- l) "30 diritti del cittadino" (Movimento federativo democratico, 1982);
- m) "Dichiarazione di Cos" (Ecole Dispersée de Sante Européenne, 25/10/1992);
- n) "Dichiarazione di Rio de Janeiro sui principi della gestione sostenibile delle foreste" (O.N.U., 3-14/06/1992);
- o) "Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici" (O.N.U., 12/12/2017);
- p) "La conferenza delle parti sul clima - Cop 26 di Glasgow (12/11/2021);
- q) Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", (G.U. 22/02/1994, n° 43);
- r) D.P.R. 14/01/1997 concernente: "approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, all'art. 1";
- s) D.P.R. 10/11/1999: "Attuazione del progetto obiettivo nazionale - tutela salute mentale 1998 - 2000";
- t) "Mental Health Action Plan 2013 - 2020" (W.H.O., 25/05/2012);
- u) D.G.R. del Lazio dell'08/02/2000, n.° 236: "Approvazione progetto obiettivo regionale Promozione e tutela salute mentale 2000-2002";

- 17 del 22
- g) D.G.R. del Lazio n.° 351 del 15/02/2000 concernente: "Criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale" e modifica apportata con D.G.R. n.° 1480 del 03/05/2000;
  - h) Allegato C del DCA Lazio U0008/2011 e successive modifiche ed integrazioni "Requisiti autorizzativi e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private del Lazio";
  - i) Allegato 1 del DCA Lazio U00468 del 07/11/2017 "Modifiche ed integrazioni ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche";
  - j) D.lgs. 3 luglio 2017, n.° 117 "Codice del Terzo Settore".

### Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11, comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

### Art. 24 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.
2. Il presente verbale di Assemblea e Statuto, che si compone di 15 facciate e fin qui della presente quindicesima, è **esente** dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

*Si applicano i principi delle proposte di legge Billucci di modifica al c.p.c.p.p. e alla legge 354/75  
in materia di tutela dei diritti delle minoranze e delle minoranze etniche e più in  
particolare per i bambini e i giovani*

Santi Cosma e Damiano (Lt) lì, 07 giugno 2022

*io e famiglia protette invece  
che in carcere per le madri  
di figli fino a 10 anni.*

Giuseppe Delle  
Filippo  
Mauro Anna Maria  
Carlo  
Luigi  
Piero  
Valentina Palma  
Ermanno  
Piero